

EUTEKNE.INFO



IMPRESA

Per i finanziamenti fino a 25 mila euro istruttorie semplificate, non immediate

Il MISE ha messo a disposizione ieri sul proprio sito internet l'apposito modulo

/ Enrico ZANETTI

Mercoledì 15 aprile 2020

Nella mattinata di ieri sono arrivate le **autorizzazioni** da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal decreto liquidità (DL 23/2020), nella forma di garanzie statali su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia PMI.

L'**aspettativa** è elevata con riguardo a tutte le misure, ma la maggiore "frenesia" si concentra anzitutto sui finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo centrale di garanzia PMI, restituzione a 72 mesi, preammortamento di 24 mesi e tasso di interesse agevolato.

Una "**frenesia**" che discende, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa di una sua rapida erogazione, in ragione del fatto che la lett. m) dell'art. 13 comma 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che l'intervento del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

Al netto del fatto che questa previsione normativa sembra recare con sé l'implicita sfiducia da parte dello Stato circa la capacità di tempistiche efficienti di risposta da parte del gestore del Fondo anche in presenza di una procedura automatica, la norma sposta dunque sulle banche le aspettative dei beneficiari di

una rapida erogazione, caricando le medesime dei connessi “**rischi operativi**”, nel senso che, l’eventuale erogazione del prestito, prima del via libera definitivo da parte del gestore del Fondo, espone la banca, ove poi il via libera definitivo non dovesse arrivare per errori della banca nella valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi.

Al fine di agevolare le procedure, il MISE ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, un apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità” che il beneficiario può presentare al soggetto finanziatore o al Confidi. Il **modulo** si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare.

Una istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

- **verificare** che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, allargata in questo caso alle imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499;
- **acquisire** l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi (compensi, per i liberi professionisti) sia superiore a 100.000 euro o, se inferiore, sia comunque superiore al quadruplo del finanziamento richiesto (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio e la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo messo a punto dal MISE);
- verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- verificare che il richiedente non presenti **esposizioni** nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

A ciò si aggiunga quanto precisato da Banca d’Italia lo scorso 10 aprile con apposita Raccomandazione, in ordine al fatto che “per quanto concerne in particolare i finanziamenti garantiti dallo Stato” le banche dovranno tenere conto “del complesso degli **ulteriori elementi** informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”.

Difficile dunque pretendere “erogazioni immediate” da parte delle banche, senza contare che, alla gestione procedurale dei predetti rischi operativi e obblighi di valutazione dei profili di rischio, si aggiunge al momento per le banche un **ulteriore rischio** a procedere all’erogazione fino all’approvazione del gestore del Fondo: quello di veder rifiutata la proposta non per carenza del diritto del

richiedente, ma per carenza delle risorse presenti nel Fondo, ove si verificasse una richiesta particolarmente massiccia (si veda "**Le risorse stanziare non bastano per garantire i finanziamenti alle imprese**" di oggi).

Difficile dunque, per lo meno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti, pensare e pretendere che l'erogazione da parte delle banche possa avere la **fluidità** e l'immediatezza che il decreto lascerebbe intendere.